Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 31 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1961, n. 835.

Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta fissa di bollo sugli atti rogati dai notai e ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche Amministrazioni, sulle scritture private di ogni specie e sulle relative copie ed estratti, prevista rispettivamente dagli articoli 1, 2, lettere *a*) e *b*), 3 e 20 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 300 per ogni foglio.

Art. 2.

L'imposta fissa di bollo prevista per le obbligazioni e cartelle indicate nell'articolo 17, n. 2, della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 20 per ciascun titolo.

Per i titoli multipli l'imposta è applicata nella misura di lire 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo.

Art. 3.

Il limite massimo dell'imposta di bollo previsto per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19 n. 1, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilito nella misura di lire 10.000.

Art. 4.

I limiti massimi dell'imposta di bollo previsti per le quietanze relative a taluni rapporti speciali dall'articolo 21, lettere *b*), *c*) e *d*), e per i duplicati e copie di ricevute, note, conti e fatture dall'articolo 24 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 50 e di lire 100.

Art. 5.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100 per le istanze, petizioni e ricorsi diretti alle Amministrazioni del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dall'articolo 38, n. 2, lettera *c*), della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 200 per ogni foglio.

Art. 6.

Sono soggetti ad imposta fissa di bollo nella misura di lire 100 per ogni foglio i certificati attestanti la presentazione di denuncie imposte da leggi tributarie o il pagamento dei relativi tributi.

L'imposta può essere assolta mediante carta bollata, marche o bollo a punzone.

Art. 7.

Sono soggette ad imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 le sottoindicate denuncie presentate agli Uffici del registro:

a) dei contratti verbali di affitto di beni immobili e di continuazione dell'affitto per tacita riconduzione;

b) dei contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessione di pubblici servizi, delle cessioni verbali, totali o parziali, di essi, nonchè dei contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessioni;

c) di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

d) di verificazione della condizione sospensiva e di esecuzione data al contratto in pendenza della stessa condizione;

e) dei trasferimenti per causa di morte;

f) di abbonamento all'imposta generale sull'entrata.

L'imposta è corrisposta in modo virtuale, all'atto della liquidazione del tributo cui si riferisce la denunzia, ed è dovuta per il solo esemplare destinato a rimanere presso l'Ufficio del registro.

Art. 8.

Sulle tessere di libero ingresso agli spettacoli cinematografici, sportivi ed alle aziende termali, rilasciate gratuitamente — escluse quelle di servizio — è dovuta l'imposta fissa nella misura di lire 500 per ogni trimestre, o frazione di trimestre, di validità.

L'imposta di cui al precedente comma deve essere corrisposta dal possessore delle tessere mediante apposizione di marche annullate dagli Uffici del registro o postali.

Art. 9.

Sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente, è dovuta una imposta di bollo nella misura fissa di lire 30.

L'imposta di cui al precedente comma è riscossa in modo virtuale con le stesse modalità previste per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 10.

L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le « proiezioni pubblicitarie cinematografiche » di cui all'articolo 8 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento.

Art. 11.

L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le trasmissioni « pubblicitarie radiofoniche e televisive » di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento.

Art. 12.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta sulle entrate relative agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive è stabilita nella misura del 5 per cento limitatamente ai biglietti di prezzo superiore a lire 100.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e negli articoli 15 e 16 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 836.

Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 837.

Provvidenze a favore dei formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana-padano », prodotti nella campagna 1960-61

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana-padano » prodotti da produttori agricoli singoli o associati nella campagna 1960-61, ed a fissarne le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori

agricoli mediante la concessione di un contributo statale negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti a produttori agricoli conferenti.

Il contributo statale sarà pari a lire 4 per ogni cento lire di capitale preso in prestito e sarà corrisposto per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

Art. 3.

La somma complessiva da erogarsi per il contributo statale non potrà superare la somma di lire 450 milioni e sarà ripartita con decreto del Ministro per la agricoltura e per le foreste fra le Provincie interessate all'ammasso di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 838.

Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonchè da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:

All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

« Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 52 non supera le lire 600 ».

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è lo esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 52, superi le lire 600 ».

Art. 3.

La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione governativa di cui al relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 839.

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

1. — Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

a) tenenti	L.	11.900
b) sottotenenti	»	11.700
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa	»	11.200

2. — Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

a) tenenti . . . . L. 9.765
b) sottotenenti . . . . » 9.600
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . » 9.180

L'indennità di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in località ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo è esente da ritenute per imposte dirette.

Art. 2.

L'indennità di alloggio per i primi capitani è stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.

Art. 3.

L'indennità di alloggio è concessa nella intera misura agli ufficiali, nonchè ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresì al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.

Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa da quella del reparto di provenienza, l'indennità di alloggio è corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove più favorevole.

Art. 4.

L'indennità di alloggio nella misura prevista dal l'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non può essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.

Art. 5.

La concessione della indennità di alloggio è estesa agli ufficiali nonchè ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6.

L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nella legge 7 marzo 1958, n. 193.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — GONELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 agosto 1961, n. 840.

Concessione di un contributo annuo di L. 85.000.000, per tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », di un contributo di lire 85.000.000 da corrispondersi per tre esercizi finanziari consecutivi a decorrere da quello 1959-60.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1959-60, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso, per l'esercizio 1960-61, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1961-62 a carico del corrispondente capitolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 841.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Gabrieli », di Calimera (Lecce).

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Gabrieli », di Calimera (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 96. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 842.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 95. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 843.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Filippo Surico », di Castellaneta (Taranto).

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Filippo Surico », di Castellaneta (Taranto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 97. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 844.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Spartaco Coppellotti », di Piacenza.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Spartaco Coppellotti », di Piacenza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 98. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 845.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sinalunga (Siena).

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sinalunga (Siena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1961.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo Mostre Piacentine, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il perito industriale Giuseppe Ghezzi è nominato presidente dell'Ente autonomo Mostre Piacentine, con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(5604)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1961.

Proroga del funzionamento del Gruppo direttivo centrale per l'indagine sull'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale è stato costituito, presso il Ministero dell'industria e del commercio, il Gruppo direttivo centrale per l'indagine sull'artigianato da effettuare nelle regioni Basilicata, Lombardia ed Umbria;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1961, con il quale è stato integrato il Gruppo direttivo predetto;

Considerato che i lavori relativi alla indagine su richiamata, tuttora in corso, dovranno protrarsi nel-

l'esercizio 1961-1962 e che si rende necessario assicurare il funzionamento del Gruppo direttivo predetto per tutto l'esercizio finanziario 1961-1962.

Decreta:

Articolo unico:

L'attività del Gruppo direttivo centrale per l'indagine sull'artigianato, costituito con il decreto ministeriale 10 febbraio 1960, (registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 86), ed integrato con decreto ministeriale del 26 maggio 1961, è prorogata per l'intero esercizio finanziario 1961-1962.

Restano inalterati i compiti del Gruppo direttivo predetto come stabiliti dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1960.

Le spese relative al presente decreto graveranno sui capitoli 37 e 38 dello Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1961-1962.

Roma, addì 3 luglio 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 302

(5545)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico della Società telefonica tirrena, concernente la sistemazione della rete telefonica urbana di Roma.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge, 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il piano tecnico presentato dalla Società telefonica tirrena relativo alla sistemazione della rete telefonica urbana di Roma;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle Telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sistemazione della rete telefonica urbana di Roma;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico della Società telefonica tirrena concernente la sistemazione della rete telefonica urbana di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/32/II presentato dalla Società telefonica tirrena, limitatamente all'ampliamento di 1800 numeri (800 singoli e 1000 duplex) della centrale di Rapallo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 5 maggio 1961, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 3c/32/II relativo all'ampliamento di 1800 numeri (800 singoli e 1000 duplex) della centrale di Rapallo la quale raggiunge 6500 numeri (4700 singoli e 1800 duplex);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 1800 numeri (800 singoli e 1000 duplex) della centrale di Rapallo la quale raggiunge 6500 numeri (4700 singoli e 1800 duplex);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/32/II presentato dalla Società telefonica tirrena limitatamente all'ampliamento di 1800 numeri (800 singoli e 1000 duplex) della centrale di Rapallo la quale raggiunge 6500 numeri (4700 singoli e 1800 duplex).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5549)

DECRETO PREFETTIZIO 18 agosto 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme circa la composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover provvedere agli adempimenti conseguenti;

Viste le designazioni all'uopo fatte dagli Enti interessati;

Visto il marconigramma n. 56330 in data 10 corrente, con cui il Ministero della sanità ha designato il funzionario per l'ufficio di segretario del Collegio;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1961-1964 è così composto:

Presidente:

Il Prefetto.

Componenti:

Il medico provinciale;
Il veterinario provinciale;
Il presidente del tribunale di Nuoro;
L'ingegnere capo del Genio civile;
Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Il capo dell'Ispettorato del lavoro;
Il medico militare in servizio nel capoluogo;
L'ufficiale sanitario di Nuoro;
Il direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Il dott. Cipriano Fancello, medico condotto in Dorgali;
L'on. avv. Antonio Monni, presidente dell'Ospedale civile « S. Francesco » di Nuoro;
Il dott. Giuseppe Marras, direttore sanitario dell'Ospedale civile « S. Francesco » di Nuoro;
Il dott. prof. Serafino Manca, primario medico ospedaliero;
Il dott. prof. Domenico Martini, primario chirurgo ospedaliero;
Il dott. Maoro Fronteddu, medico chirurgo;
Il dott. Marco Pittalis, medico chirurgo;
Il dott. Salvatore Falchi, medico chirurgo, specialista in pediatria;
Il dott. avv. Pietro Monni, esperto nelle materie amministrative;
Il dott. ing. Vincenzo Madau, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Il dott. ing. Fausto Moncelsi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Il dott. Giuseppe Mulas, rappresentante dell'ordine dei medici;
Il dott. Raimondo Cichi, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Il dott. Roberto Rastelli, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
La signora Sara Gorni in Usai, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
La signora Maria Cocco in Rovinetti, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Il dott. Nicola Antro, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Il dott cav. Renato Carcassi, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Il dott. Antonio Canu, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario del Collegio verranno espletate dal consigliere di prima classe dott. Edoardo Ascone, designato come in premessa, dal Ministero della sanità.

Nuoro, addì 18 agosto 1961

p. *Il prefetto*: CALLIPARI

(5577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5483)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Santa Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5490)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Savoca (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Longi (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5489)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5491)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di Ciminna (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 30 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,70	601,50	601,25	601,50	601 —	601,50	601,70	601,60	601,50	601,50
Fr. Sv.	143,82	143,81	143,81	143,82	143,81	143,82	143,825	143,80	143,82	143,82
Kr. D.	89,93	8 ,95	90,05	90 —	90 —	89,97	89,99	89,95	89,97	89,95
Kr. N.	86,98	86,98	87,02	87 —	87,05	86,95	87,0025	86,95	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,05	119,96	119,995	119,98	119,90	120,05	119,985	120,05	120 —	120 —
Fol	172,16	172,07	172,18	172,16	172,05	172,10	172,16	172,15	172,10	172,05
Fr. B.	12,45	12,46	12,465	12,47	12,455	12,45	12,465	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,20	126,24	126,21	126,15	126,23	126,10	126,25	126,23	126,22
Lst.	1740,20	1740,75	1741 —	1740,95	1740,25	1740,90	1741,10	1740,80	1740,90	1740,91
Dm. occ.	155,30	155,27	155,33	155,31	155,20	155,25	155,27	155,30	155,25	155,23
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24 —	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,66	21,71	21,60	21,60	21,7175	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 30 agosto 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,30
Id. 3,50 % 1902	91,20
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % 1936	102,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,60
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	87,001
1 Corona svedese	119,982
1 Fiorino olandese	172,16
1 Franco belga	12,463
1 Franco nuovo (N.F.)	126,155
1 Lira sterlina	1741,025
1 Marco germanico	155,29
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,714

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1961 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1961 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (*suppletivo*)			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.844		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	3.547.604		3.037 292	
effettive — residui	358.050		808 513	
Totale		3.905.654		3.845.805
per movimento di capitali — competenza	312.523		310 298	
per movimento di capitali — residui	21.780		27.318	
Totale		334.303		337.616
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.569.746		3.495.131	
Conti correnti	13 237 528		13 148 570	
Incassi da regolare	2.104 416		2 088 167	
Altre gestioni	5.320 881		5.298.236	
Totale		24.232.571		24.030.104
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.976		1 955	
Pagamenti da regolare	221 662		232 784	
Altri crediti	11.380 102		11.630.773	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	795		511	
Totale		11.604.537		11.866 023
Totale generale incassi e pagamenti		40.083.907		40 079 548
Fondo di cassa al 30 giugno 1961 (suppletivo)		—		4 359
Totale a pareggio		40.083.907		40.083 907

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.359	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	261		
Pagamenti da regolare	164.774		
Altri crediti	980.767		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	79		
Totale crediti		1.145.881	
In complesso			1.150.240
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.548.347		
Conti correnti	632 425		
Incassi da regolare	70 300		
Altre gestioni	218.010		
Totale debiti			4.469.082
Situazione del Tesoro (passività)			3.318.842

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° AL 31 LUGLIO 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive (competenza)		195.919		298 523
per movimento di capitali (competenza)		4.209		1.001
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	277 855		230.439	
Conti correnti	175 811		231 541	
Incassi da regolare	111 886		65.591	
Altre gestioni	569.844		181.301	
Totale		1.135.396		708.872
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	20		7	
Pagamenti da regolare	1.862		6.115	
Altri crediti	12.098		834.802	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	8		—	
Totale		13.988		340.924
Totale generale incassi e pagamenti		1.353.871		1.349.320
Fondo di cassa al 31 luglio 1961		—		4.551
Totale a pareggio		1.353.871		1.353.871

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 LUGLIO 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.551	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	248		
Pagamenti da regolare	169 027		
Altri crediti	1.303.471		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	71		
Totale crediti		1.472.817	
In complesso			1.477.368
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.595.763		
Conti correnti	576.694		
Incassi da regolare	116.595		
Altre gestioni	606.553		
Totale debiti			4 895 605
Situazione del Tesoro (passività)			3.418.237
Circolazione di Stato (metallica) al 31 luglio 1961 L. 90.396 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5647)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1961

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	12.401.913.651 —
Portafoglio su piazze italiane	»	440.457.389.593 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	200.430.988 —
Anticipazioni	»	106.424.238.015 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.889.628.082 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.437.495.574.680 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	80.359.760.184 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	131.314.679.929 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	23.680.870.448 —
	L.	3.780.224.485.571 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.853.354.234.211 —
	L.	8.633.578.719.782 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.964.073 —
TOTALE GENERALE	L.	8.633.598.683.855 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.407.317.736.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		21.389.373.552 —
Depositi in conto corrente liberi	»		88.807.494.100 —
Conti correnti vincolati	»		783.521.809.950 —
Creditori diversi	»		176.942.611.887 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		260.522.218.241 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.622.211.053 —
Rendite del corrente esercizio	»		24.007.896.507 —
	L.		3.774.131.351.790 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.755.302.592 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.037.831.189 —	
			6.093.133.781 —
	L.		3.780.224.485.571 —
Depositanti	»		4.853.354.234.211 —
	L.		8.633.578.719.782 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		19.964.073 —
TOTALE GENERALE	L		8.633.598.683.855 —

(5632)

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1957, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di ragioneria, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico; ed a quella che si verificherà nel prossimo semestre per collocamento a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantotto posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Uno dei predetti posti è riservato a favore degli aspiranti che superino anche la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie. Il posto riservato che non venisse coperto dagli aspiranti predetti, sarà conferito ad altro aspirante risultato idoneo.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta le esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

10) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca e concorrere così anche al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951;

dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita, ogni altra eventuale elevazione spettante;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

6) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

E' valida a tutti gli effetti la dichiarazione integrativa rilasciata in copia notarile. E' anche valida a tutti gli effetti, la copia fotografica di tale dichiarazione purchè autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948; rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessato la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica:

p) i congiunti con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio su carta bollata da L. 200, ovvero certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m. 1,60.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal compente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200: se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in

bollo da L. 100 e vistato dal Comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4 (certificato di cittadinanza italiana), 5 (certificato di godimento dei diritti politici), 6 (certificato generale del casellario giudiziale) e 7 (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 4 e 5 dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) dichiarazione di cui al n. 8 del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una prova orale e di una facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte inoltre:

1) elementi di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;

2) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

4) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che sostengono lodevolmente la prova facoltativa di lingua tedesca, è sempre che abbiano conseguito la idoneità nella prova orale, può essere attribuito un maggior punteggio fino a due punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punteggio riportato in quello orale e del punto conseguito nella prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca dovranno sostenere una prova scritta e orale su tale materia, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Limitatamente al giudizio su tale prova, alla Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, saranno aggregati due esperti in lingua tedesca.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 9.

Espletate le prova del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedano i numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivament vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità de procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni de l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei d chiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale d Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sar data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1961
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 209. CHIRICO

(5392)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a undici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul Servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del Servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi sono vacanti, alla data del presente decreto undici posti;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami per la nomina di undici vice ispettori in prova della carriera di concetto della citata Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad undici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Dal concorso sono escluse le donne in considerazione del carattere particolarmente gravoso delle mansioni affidate agli ispettore metrici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 3° grado;
2) diploma di maturità classica o scientifica;
3) diploma di geometra;
4) diploma di istituto nautico;
5) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 37:

a) per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i profughi ai termini degli articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenute amnistie, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino in casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

f) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare e promossi per meriti di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

i) per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle disposizioni in vigore;

l) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli che rientrano nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è infine elevato:

m) di due anni per coloro che siano coniugati;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *g*) purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

Le elevazioni di cui alle lettere da *h*) ad *l*) assorbono ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria, purchè complessivamente non superino i quaranta anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda, ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

C) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali titoli previsti dalla lettera A) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà inoltre, contenere la dichiarazione di accettare in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 ord. III del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o in quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 riasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100 l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare in carta da bollo da L. 100 l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residente all'estero;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)* che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, e sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, lettera *A)*, sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 5 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

D) Certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200.

F) Certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

G) Certificato medico, in carta da bollo da L. 100 rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dall'impiego coloro che non risultino idonei al servizio metrico.

H) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A)* e *G)* del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 200 con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dal capo dell'Ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *C)* ed *H)* del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *C)*, *D)*, *E)*, *F)* e *G)* del precedente art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)*, *F)* e *G)* del precedente art. 6 purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione metrica o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pub-

blici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè, questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 9.

Con decreto motivato del Ministro potrà essere disposta la esclusione dal concorso, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

di due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

di due impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1):

1) Prove scritte:
a) lettere italiane;
b) matematica;
c) fisica;
d) chimica.

2) Prova orale:
la prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), verterà anche su elementi di diritto amministrativo, con cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuli disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami scritti dovranno durare sei ore al massimo; i candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 16.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice, deciderà in via definitiva sugli eventuali ricorsi, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, presentati entro quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso predetto.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto ministeriale vice ispettori metrici in prova, ma la loro successiva nomina a vice ispettore metrico sarà subordinata all'esito favorevole di un corso di tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, ed il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ispettore (coeff. 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 18.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a sei mesi, di cui al precedente art. 17, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi; 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico; 7) disegno.

Art. 19.

Alla fine del corso di tirocinio teorico pratico previsto dai precedenti articoli 17 e 18, i vice ispettori in prova che avranno riportato giudizio favorevole conseguiranno la nomina a vice ispettore metrico.

Per coloro che avranno riportato giudizio sfavorevole il tirocinio sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, non potranno ottenere l'ammissione in carriera e, pertanto, il rapporto d'impiego verrà risolto.

Art. 20.

I vice ispettori in prova e vice ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1961
Registro n. 8 *Industria e commercio, foglio n.* 2

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di esprimersi in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Misure complesse ed operazioni relative. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistema di 1° grado di n equazioni ad n incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni trinomi e riducibili al 2° grado. Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico. Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli. Teorema di Talete. Similitudine dei triangoli. Teoremi relativi. Circonferenza e cerchio. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro. Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma. Piramide. Tronco di piramide. Cilindro. Cono. Tronco di Cono. Sfera. Parti di superficie sferica. Parti di sfera.

Area della superficie e volume dei solidi predetti. Funzioni goniometriche e loro variazioni. Relazioni fra funzioni goniometriche di uno stesso arco. Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi. Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche. Teorema dei seni. Teorema delle proiezioni. Teorema di Carnot. Teorema di Neper. Formule di Brigge. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia. Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica: Cinematica: moto e quiete. Traiettorie. Moto uniforme e moto vario. Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione dei movimenti. Statica. Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza. Composizione delle forze. Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto. Composizione delle forze parallele. Coppie. Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele Centro di gravità. Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto. Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano. Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera. Dinamica. Principio d'inerzia. Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accelerazione. Massa. Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto, azione e reazione. Forza centrifuga e centripeta. Principio della indipendenza delle azioni simultanee. Caduta dei gravi liberi. Moto dei gravi sul piano inclinato. Il pendolo e le sue leggi. Pendolo geodetico. Misura di g. Lavoro. Forza viva. Principio della conservazione dell'energia. Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi: Idrostatica. Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Capillarità. Aerostatica. Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica. Barometri e manometri. La legge di Boyle. La legge di Dalton. Moto dei liquidi e dei gas. Movimento dei liquidi. Pompe. Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore: Nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo. Quantità di calore e caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri. Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento, vasi di Dewar.

Dilazione termica dei solidi, dilazione cubica dei solidi, dilazione termica dei liquidi, dilazione termica del gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazione di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas. Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassaturi. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas. Soluzione: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di essi.

5) Ottica: Generalità della luce Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri, Leggi della riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici. Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessioni totali. Il prisma e i colori. Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte. Lenti acromatiche. Lenti divergenti. Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto. Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie. L'elettrolisi; leggi ed applicazioni dell'elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termo-elettriche.

Magnetismo. Magneti naturali e artificiali. La legge di Coulomb per il magnete. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Elettromagnetismo. Campo magnetico prodotto da una corrente. Legge di Biot e Sawart. Unità di misure elettromagnetiche. Sistema pratico di unità e di misure elettriche. Solenoidi. Elettrocalamita. Sonerie elettriche. Telegrafo. Galvanometri. Amperometri. Legge di Ohm. Conduttori in serie e parallelo. Reostati. Legge di Joule. Applicazione degli effetti termici della corrente. Energia elettrica. Induzione elettromagnetica e relativa legge. Estracorrenti. Rocchetto di Ruhmkorff. Telefono. Anello di Pacinotti. Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto dell'energia. Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli: Materia. Sostanze e corpi. Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi. Composti e miscugli. Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze: Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze. Passaggi di stato. Soluzioni.

3) Struttura della materia: Teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione: Peso atomico. Grammo-atomo. Peso molecolare. Gramma-molecola o mole. Volume molare. Determinazione del peso molecolare. Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica: Legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa. Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze: Elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici. Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente. Formule greggie e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule. Isomeria. Allotropia. Polimetria. La valenza e l'affinità chimica spiegata con le teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica: Sostanze semplici o elementi: Metalli. Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi. Idrati o idrossidi. Anidridi. Acidi. Sali. Idruri. L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di stechiometria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica. Concetto di acidi basi e sali. Spiegazione delle reazioni chimiche. Elettrolisi: Dissociazione elettrolitica. Quali sostanze si dissociano. Carattere degli ioni. Grado di dissociazione. Spiegazioni dell'intimo meccanico dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni. Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno: Idrogeno. Ossigeno. Ozono. L'acqua. Diidrolo. Triidrolo. Acqua pesante. Perossido d'idrogeno, acqua ossigenata. Solfo. Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni: Fluoro. Acido fluoridico. Cloro acido cloridrico. Composti ossigenati del cloro. Bromo. Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili: Azoto. Composti dell'azoto: ammoniaca. Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua ragia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica. Gas mobili dell'aria: elio, neo, cripto; xeno, argo. Fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati, arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio: Carbonio. Diamante. Grafite. Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale. Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, serpentino. talco. caolino, argilla.

15) Gruppo del boro: Boro. Acido borico. Borace.

16) Metalli: loro composti e minerali: Sodio. Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Potassio. Minerali del potassio; clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro. Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio, solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.

Rame. Minerali di rame: calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro. Oro, Argento. Berillio. Calcio. Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidride fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio, calce viva, calce spenta, malte e cementi. Magnesio. Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario: baritina. Stronzio: celestina.

Zinco. Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio. Minerali del mercurio: cinabro. Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio uranite. Carnotite, autunite.

Alluminio. Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone: topazio, tormalina, leucite, ortoclasio, mica e caolino. Composti artificiali dell'alluminio: allume.

Stagno. Minerali dello stagno: cassiterite. Piombo. Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite. Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo. Cromite. Tungsteno o wolframio.

Manganese. Pirolusite.

Ferro. Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce, acciaio.

Nichelio. Cobalto. Leghe: definizione e proprietà. Leghe di alluminio, argentonferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici. Formule greggie e formule di struttura. Isometria. Polimetria.

18) Gruppo degli idrocarburi. Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi; 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici. Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi; serie delle paraffine. Distillazione frazionata.

E) *Elementi di diritto amministrativo*:

Ministeri e loro organizzazione. Ministri e Sottosegretari di Stato. Consiglio dei Ministri. Consiglio di Stato. Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Prefettura e sua organizzazione. Il Prefetto e le sue attribuzioni. Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Roma, addì 2 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Norme per il rilascio da parte degli organi sanitari del certificato medico di cui all'art. 6 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per occhio e V. 1/2 per l'altro o di B. 2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado; il varicocelo voluminoso e con l'atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminaria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2);

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Roma, addì 2 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali e del personale metrico - ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . e di . . . . nato a . . . . . (provincia) . . . . . il . . . . e residente in . . . . (provincia) . . . . via . . . . , chiede di essere ammesso al concorso per esami ad undici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè (2) . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un'Amministrazione pubblica ovvero di

non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 119, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Istituto o scuola di . . . . . . in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. li . . 196.

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto: per l'autenticità della firma del signor . . . . . (6) . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato: militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico:

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo, od inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità, e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretrio comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

(4993)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo in prova, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo in prova, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo in prova, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con il decreto ministeriale 10 giugno 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Peruzzo dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Boaga prof. Giovanni, ordinario di «topografia con elementi di geodesia» nell'Università di Roma;

Dore prof. Paolo, ordinario di «topografia con elementi di geodesia» nell'Università di Bologna;

Digiesi prof. Domenico, ingegnere geografo capo dello I. G. M.;

Trombetti prof. Carlo, ingegnere geografo capo dello I. G. M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il direttore di sezione Giotto dott. Valter.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione e al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1961
Registro n. 8 Esercito, foglio n. 310. — PASCARELLA

(5499)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4858 del 3 maggio 1961, con il quale si è addivenuti alle assegnazioni delle sedi mediche di Finale Ligure (Varigotti), Dego, Quiliano, consorzio Ortovero-Onzo-Vendone, consorzio Magliolo e frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova ulteriore assegnazione, a seguito delle intervenute rinuncie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. De Feo Marco, residente a Savona in via Venezia n. 4/9 e classificatosi al 14° posto nella graduatoria di cui in narrativa è dichiarato vincitore della condotta medica di Quiliano che ha già regolarmente accettato.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Savona, addì 16 agosto 1961

Il medico provinciale: LANZAFAME

(5385)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p. n. del 30 novembre 1960, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta di Carovigno vacante alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Viste le designazioni degli organi competenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Carovigno vacante nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1959 è così costituita:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale;
Perrucci dott. Alessandro, primario ospedaliero ostetrico-ginecologo;
Nisi dott. Antonio, specialista ostetrico-ginecologo;
Pellei dott.ssa Dolores, ostetrica condotta.

Segretario:

Riondino dott. Luigi, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Brindisi, addì 19 agosto 1961

Il medico provinciale: BARNABÀ

(5581)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 94 del 31 gennaio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quella dell'Ordine dei veterinari della provincia di Pavia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato in parte dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Farina dott. Alessandro, veterinario provinciale;
Leinati prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;
Morini dott. Emilio, veterinario condotto.

Segretario:

Mignone dott. Vincenzo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia.

Pavia, addì 22 agosto 1961

Il veterinario provinciale: FARINA

(5578)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.